

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

Doc. XXIV
n. 50

RISOLUZIONE DELLA 4^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

d’iniziativa del senatore CARRARA

approvata il 29 novembre 2012

*ai sensi dell’articolo 50, comma 2, del Regolamento, a conclusione dell’esame
dell’affare assegnato sul sistema pensionistico militare*

La Commissione, a conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell'affare assegnato relativo al sistema pensionistico militare,

premessi che:

l'articolo 24, comma 18, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (cosiddetto «decreto salva Italia») prevede l'emanazione – entro il 31 ottobre 2012 – con decreto del Presidente della Repubblica, di un regolamento, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per gli appartenenti al comparto sicurezza e difesa e dei Vigili del fuoco, «allo scopo di assicurare un processo di incremento dei requisiti minimi di accesso al pensionamento» armonizzandoli con quelli generali introdotti dalla manovra economica in questione per le altre categorie di personale, tenendo conto delle obiettive peculiarità ed esigenze dei settori di attività, nonché dei rispettivi ordinamenti;

l'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, riconosce, anche ai fini della tutela economica, pensionistica e previdenziale, «la specificità del ruolo delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché dello stato giuridico del personale ad essi appartenente in dipendenza della peculiarità dei compiti, degli obblighi e delle limitazioni personali, previsti da leggi e regolamenti, per le funzioni di tutela delle istituzioni democratiche e di difesa dell'ordine e della sicurezza interna ed esterna, nonché per i peculiari requisiti di efficienza operativa richiesti e i correlati impieghi in attività usuranti»;

il Senato della Repubblica, con l'approvazione dell'ordine del giorno G1 (testo corretto) in data 23 maggio 2012, aveva impegnato il Governo, con il parere favorevole del relativo rappresentante (Ministro del lavoro e delle politiche sociali):

1) a prevedere, nell'ambito del regolamento di armonizzazione, norme di tutela delle specificità del personale del comparto sicurezza e difesa e del comparto vigili del fuoco esclusivamente con riguardo al solo allungamento dell'età per il conseguimento della pensione di vecchiaia e di anzianità in relazione ai diritti quesiti e al previgente ordinamento;

2) a procedere, prima dell'adozione del regolamento di cui al punto 1, ad un incontro con i sindacati più rappresentativi e con il Cocer;

3) ad avviare forme pensionistiche complementari, salvaguardando il personale attualmente in servizio già assoggettato al cosiddetto sistema contributivo puro, nei medesimi termini previsti per il personale del comparto Stato, nel rispetto dei vincoli del bilancio pubblico;

4) ad avviare, dopo l'emanazione del regolamento in questione, con il coinvolgimento di tutte le amministrazioni interessate, un tavolo di concertazione al fine di definire un complessivo progetto di riordino dei ruoli e delle carriere del personale del comparto sicurezza e difesa e del comparto dei vigili del fuoco;

considerato che:

le recenti disposizioni recate dall'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in tema di riduzione delle facoltà assunzionali delle Forze di polizia, contribuiranno all'innalzamento dell'età media del personale, con conseguenti difficoltà di mantenimento degli attuali elevati livelli di efficienza delle relative amministrazioni;

impegna il Governo a:

non istituire eccessive penalizzazioni, prevedendo, in subordine, una soglia di età per l'applicazione delle riduzioni percentuali proporzionalmente più bassa in rapporto ai nuovi limiti di età per l'accesso alla pensione di vecchiaia;

prevedere espressamente – in linea con la disposizione contenuta nell'articolo 6, comma 2-*quater*, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio, 2012, n. 14, – la non applicazione di eventuali penalizzazioni ai lavoratori che maturino 42 anni di servizio effettivo entro il 31 dicembre 2017, in modo da evitare disparità di trattamento rispetto al restante personale pubblico;

prevedere, fino al 2018, la possibilità di essere collocati in pensione a 55 anni di età anziché a 58 anni onde evitare repentini innalzamenti dell'età minima per andare in pensione;

promuovere la celere attivazione della previdenza complementare per il comparto;

promuovere l'istituzione, successivamente all'emanazione del regolamento in questione, di un tavolo di concertazione al fine di definire un progetto di revisione degli ordinamenti del personale delle Forze armate e di polizia coerente e armonico con le innovazioni apportate in materia pensionistica.

